



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XIII

Prot. n.

Rif. Prot. Entrata n. 99850/2021

Roma,

Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale  
del Personale e dei Servizi - Direzione Sistemi  
Informativi e dell'Innovazione  
[dc sii.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dc sii.dag@pec.mef.gov.it)

Alle Ragionerie territoriali dello Stato  
loro indirizzi [@pec.mef.gov.it](mailto:@pec.mef.gov.it)

e p.c.

Al Istituito Comprensivo Statale "Falcomatà-  
Archi" - Reggio Calabria  
[rcic80500x@pec.istruzione.it](mailto:rcic80500x@pec.istruzione.it)

Al Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il  
sistema educativo di istruzione e di formazione  
- Direzione generale per il personale scolastico  
[dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it)

Al Direttore Generale - Ufficio Scolastico  
Regionale per la Calabria  
[drcal@postacert.istruzione.it](mailto:drcal@postacert.istruzione.it)

Al Dirigente dell'ATP di Reggio Calabria  
[usprc@postacert.istruzione.it](mailto:usprc@postacert.istruzione.it)

OGGETTO: Prestiti con delegazione convenzionale di pagamento - Modello E - richiesta supporto.

Si riscontra la nota del 4 maggio u.s. riguardante l'oggetto e indirizzata, per conoscenza, anche al Ministero dell'Istruzione ed all'Istituzione scolastica interessata, nella quale codesta Direzione, in merito alla c.d. determinazione positiva da rilasciare per la delegazione di pagamento a valere sulle competenze stipendiali, senza previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (pur prevista dal DM 23 dicembre 2010 per le attività relative al pagamento degli stipendi,

demandate alle Ragionerie territoriali dello Stato) ha affermato, tra l'altro, che *“Tale adempimento, di fatto, non può essere espletato dalle Istituzioni Scolastiche perché non dispongono degli strumenti utili per effettuare le verifiche richieste dalle circolari citate. Tali verifiche, infatti, possono essere effettuate esclusivamente dall'ufficio ordinante della spesa (Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza) che gestisce la partita stipendiale”*.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

In linea generale, alla luce di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il titolare del potere di disporre la spesa è da individuarsi nel centro di responsabilità amministrativa cui sono assegnate, ai fini della gestione, i capitoli di spesa.

Con particolare riferimento al pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale delle amministrazioni centrali e periferiche delle amministrazioni dello Stato, si evidenzia, inoltre, quanto disposto dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il quale, dispone che ai relativi ordini collettivi di pagamento *“è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante”* e che *“gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate”*.

A tale stregua va pure interpretata la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. 1), del Decreto Ministeriale del 3 settembre 2015 (pubblicato in G.U. n. 20 del 26 gennaio 2016), emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che attribuisce alle Ragionerie territoriali dello Stato le attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre Amministrazioni dello Stato.

Invero, come si è più volte avuto modo di precisare, le Ragionerie territoriali sono mere esecutrici dei pagamenti in parola e operano sulla base di specifiche disposizioni provenienti dalle Amministrazioni titolari della spesa, dalle quali dipende o presso le quali presta servizio il personale, gestendo, per conto delle stesse, le relative partite stipendiali.

Ciò stante, si rappresenta che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente - che è tenuta a ricevere le istanze di delegazione di pagamento ed è chiamata ad effettuare, secondo la circolare n. 2/RGS del 2015, gli *“adempimenti di propria competenza, quali, in via esemplificativa, la verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante, il rispetto delle clausole previste nella convenzione in essere, l'osservanza dei limiti di coesistenza e consistenza della somma oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del dipendente”*- va individuata, a carattere generale, secondo il relativo ordinamento alla luce della normativa vigente e, nel caso specifico, non può che identificarsi nell'Istituzione scolastica presso cui presta servizio il dipendente stesso.

Sul punto, appare utile rammentare che alle Istituzioni scolastiche statali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *“A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica”*.

E' evidente, dunque, che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente vada distinta dall'Ufficio che esegue il pagamento dello stipendio, il quale, sulla scorta della determinazione assunta dalla predetta Amministrazione di appartenenza, qualora l'istituto mutuante o lo stesso dipendente lo chieda, provvede ad attestare la garanzia di assenza di impedimenti alla messa in quota sullo stipendio della trattenuta per il rimborso del finanziamento e l'avvenuto perfezionamento in senso positivo del procedimento istruttorio alla trattenuta stipendiale.

Peraltro, solo l'Amministrazione di appartenenza, dove il dipendente presta servizio, è in possesso di un grado di conoscenza adeguata dello stesso, in termini di requisiti soggettivi e situazione personale, tale da permettere una valutazione idonea della domanda di delegazione convenzionale di pagamento anche con riferimento alla sostenibilità finanziaria della stessa, considerato per di più la soggezione delle delegazioni convenzionali di pagamento all'esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione interpellata (infatti ne vengono recuperati pure i costi amministrativi sostenuti).

Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Dipartimento, nel comunicare la propria disponibilità ad approfondire le problematiche sollevate, non può che confermare - secondo l'orientamento precedentemente espresso nelle circolari RGS n. 1/2011, n. 30/2011, n. 2/2015 e nelle numerose note di trattazione dell'argomento, delle quali pure è a conoscenza codesta Direzione - che il rilascio della c.d. determinazione positiva compete all'amministrazione di appartenenza del dipendente, da individuarsi, nel caso specifico del personale della scuola, nell'istituzione scolastica.

Le Ragionerie territoriali, alle quali la presente è pure indirizzata, vorranno tener conto di quanto sopra ribadito, attenendosi alle indicazioni fornite dalle vigenti circolari.

Il Ragioniere Generale dello Stato